

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 91/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 296 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Mattia BONARDI e Giovanni Gerard ZINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTIA BONARDI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. OR. MACLODIO, in violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva per aver, a mezzo *social network*, gravemente leso l'onore, il prestigio e la reputazione del Sig. Elia Brognoli, Arbitro Effettivo appartenente alla Sezione A.I.A. di Chiari, nonché, di riflesso e più in generale, quelli propri dell'Istituzione Arbitrale nel suo complesso intesa proferendo espressioni lesive, a margine e in sede di commento delle squalifiche seguite a quanto occorso al termine della gara *San Paolo FC/USD OR. Maclodio* valevole per il Campionato di Terza Categoria Regione Lombardia stagione sportiva 2017/18;

GIOVANNI GERARD ZINI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. OR. MACLODIO, in violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva per aver, a mezzo *social network*, gravemente leso l'onore, il prestigio e la reputazione del Sig. Elia Brognoli, Arbitro Effettivo appartenente alla Sezione A.I.A. di Chiari, nonché, di riflesso e più in generale, quelli propri dell'Istituzione Arbitrale nel suo complesso intesa proferendo espressioni lesive, a margine e in sede di commento delle squalifiche seguite a quanto occorso al termine della gara *San Paolo FC/USD OR. Maclodio* valevole per il Campionato di Terza Categoria Regione Lombardia stagione sportiva 2017/18;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mattia BONARDI e Giovanni Gerard ZINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica da scontarsi nella stagione sportiva 2017/2018 a decorrere dal termine delle squalifiche attualmente in essere per il Sig. Mattia BONARDI, 4 giornate di squalifica da scontarsi nella stagione sportiva 2017/2018 a decorrere dal termine delle squalifiche attualmente in essere per il Sig. Giovanni Gerard ZINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio